

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1454-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTELLANI)

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro dei lavori pubblici
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 1648)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1995*

INDICE

| | | |
|--|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Parere della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| Disegno di legge | » | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il complesso normativo all'esame del Senato comprende due Convenzioni - firmate a Vienna nel 1968 - relative alla circolazione ed alla segnaletica stradale, indi gli Accordi di Ginevra del 1971 che hanno parzialmente modificato quei testi nonchè, da ultimo, il Protocollo di Ginevra del 1973 recante ulteriori modifiche in tema di segnali stradali.

I tempi estremamente lunghi della presente ratifica si giustificano solo in parte con l'attesa della riforma organica del codice stradale che è intervenuta nel 1992: le vicissitudini delle legislature parlamentari hanno poi fatto sì che, per ben tre volte, l'iter del provvedimento sia dovuto ripartire dall'inizio. Appare quindi quanto mai necessario procedere alla ratifica, concludendo l'esame del presente disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati.

Quanto al merito degli Accordi in questione si rinvia per i dettagli alla relazione governativa. Importa qui sottolineare che tale normativa è necessaria per uniformare la materia della circolazione stradale, data ormai la stretta interconnessione tra i vari paesi del mondo in materia di trasporti su strada: sono così disciplinati i termini della

circolazione dei veicoli, ivi compresi parametri di dimensione e peso, il contenimento dei limiti di emissione acustica e gassosa, il riconoscimento delle patenti di guida, le norme relative ai ciclomotori e gli obblighi dei conducenti in materia di velocità ed equipaggiamento dei veicoli.

Inoltre, sono definiti i simboli dei segnali stradali al fine di assicurarne la facile riconoscibilità e comprensione, vietando l'uso delle stesse forme per altro tipo di informazione agli utenti della strada che possa creare inganni e confusioni.

Il Governo italiano, con l'emanazione del nuovo codice della strada ha praticamente già recepito e rese vigenti gran parte di queste norme nel nostro ordinamento interno, riaffermando altresì il principio dell'allineamento alla normativa comunitaria ed internazionale: questa ratifica completa dunque sul piano formale quanto già fatto negli ultimi anni.

Dall'attuazione di questo provvedimento non derivano oneri a carico dello Stato.

Si raccomanda pertanto all'Assemblea una rapida approvazione.

CASTELLANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BRICCARELLO)

Roma, 5 aprile 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le Convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale e ad aderire agli Accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a fare data dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto disposto:

- a) per la Convenzione sulla circolazione stradale dall'articolo 47, paragrafo 2;
- b) per la Convenzione sulla segnaletica stradale dall'articolo 39, paragrafo 2;
- c) per l'Accordo europeo sulla circolazione stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;
- d) per l'Accordo europeo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;
- e) per il Protocollo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

